



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



**SPETTABILI CLIENTI
LORO INDIRIZZI**

Trento, 19/01/2024

Circolare n. 1: Finanziaria 2024 e principali novità per contribuenti ed imprese

<p>Nuove aliquote IRPEF per il 2024 e termini di versamento delle imposte</p>	<p>Sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF da quattro a tre, con le seguenti aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none">• 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;• 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;• 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro. <p>Nuovi termini per effettuare i versamenti – Saldi e primi acconti potranno essere rateizzati <u>con una rata in più</u> rispetto al passato. <u>Tutti i contribuenti</u>, a prescindere dal fatto che siano o meno titolari di partita IVA, dovranno versare tutte le rate successive alla prima <u>entro il 16 del mese</u>, fino al 16 dicembre.</p>
<p>Aiuti di Stato: il massimale “de minimis” sale a 300.000 euro dal 2024</p>	<p>La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento “de minimis” (Reg. UE n. 2023/2831) che modifica le regole generali per gli aiuti di Stato di importo limitato: dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda secondo il regime “de minimis” sale da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni.</p>
<p>Dal 1° gennaio 2024 interessi legali al 2,5%</p>	<p>La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è stata fissata al 2,50%, con decorrenza <u>dal 1° gennaio 2024</u>. La variazione ha risvolti di varia natura: in ambito fiscale incide per esempio sul calcolo degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento.</p>



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



<p>Obbligo di fatturazione elettronica esteso dal 2024</p>	<p>Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà <u>tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi</u>, anche quelli con ricavi e compensi fino a 25.000 euro, che fino al 31 dicembre 2023 ne erano esclusi. Tra coloro che saranno interessati da questo passaggio anche molti Enti del Terzo Settore e Associazioni Sportive Dilettantistiche, comprese le associazioni senza fini di lucro in regime forfetario ex Legge n. 398/1991.</p>
<p>Eventi catastrofali: dal 2024 obbligo di assicurazione per tutte le imprese</p>	<p>Tutte le imprese con sede legale in Italia tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese (quindi artigiani, commercianti, industrie, ecc., esclusi i professionisti), sono tenute a stipulare, <u>entro il 31 dicembre 2024</u>, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione attivo, voce BII numeri 1-2-3 (cioè terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (frane, terremoti, grandinate, alluvioni, inondazioni, esondazioni, ecc.). <u>L'inadempimento di tale obbligo pregiudica all'impresa l'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni</u> di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.</p>
<p>Tassazione delle plusvalenze da cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito del superbonus</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2024, la cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il 110%, se non sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori, genera una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l'IRPEF o l'imposta sostitutiva del 26%. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• se i lavori sono conclusi da non più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si terrà conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura;• se i lavori sono conclusi da più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, si terrà conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura rivalutate in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;



	<ul style="list-style-type: none"> • sono esclusi dalla tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo antecedente la cessione.
<p>Nuova tassazione delle locazioni brevi</p>	<p>La novità riguarda esclusivamente i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, di durata <u>non superiore a 30 giorni</u>, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. In particolare si incrementa dal 21% al 26% l'aliquota di imposta a "cedolare secca" applicabile ai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.</p>
<p>Fondo garanzia mutui prima casa</p>	<p>È confermata la proroga al 31.12.2024 del termine per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie /nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età. L'accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un <u>ISEE non superiore a € 40.000</u></p>
<p>Rivalutazione terreni e partecipazioni</p>	<p>È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; • partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.



I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2024, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2024** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al **16%** (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

Aumento della ritenuta su bonifici per spese di recupero patrimonio edilizio / riqualificazione energetica

Aumenta **dall'8% all'11%** la ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico. Detto aumento opera a decorrere dall'1.3.2024.

IVIE e IVAFE

- Aumenta **dallo 0,76% all'1,06%** dell'aliquota relativa all'IVIE;
- Fissazione nella misura del 4% annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari dell'aliquota relativa all'IVAFAE qualora gli stessi siano detenuti in Stati / territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99

Crediti previdenziali INPS /INAIL

A partire dal 1.7.2024 ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.



CONSULENZA
AZIENDALE
SOCIETARIA
TRIBUTARIA
DEL LAVORO

ELABORAZIONI
CONTABILI
TRIBUTARIE
DEL LAVORO



<p>Rottamazione del magazzino</p>	<p>Consente alle imprese di adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali all'effettiva consistenza fisica delle stesse. A tal fine è richiesto il versamento dell'imposta sostitutiva del 18% nonché, qualora la regolarizzazione sia effettuata con l'eliminazione delle predette esistenze, del versamento dell'IVA.</p>
--	---

Cordiali saluti
Opera Stp Srl